

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1999

Introduzione nel codice penale di disposizioni
in materia di delitti contro l'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco ed il recentissimo codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992.

La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che potremmo definire di «orientamento culturale» dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società.

Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno, a nostro giudizio, trovato la migliore collocazione nel Libro secondo del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un apposito titolo VI-*bis*, denominato: «Delitti contro l'ambiente».

Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione in ipotesi del genere di figure con-

travvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni.

Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che rimangono infatti non toccate dal presente disegno di legge, a quello di pericolo concreto fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento.

Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi al recente progetto di «Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto penale ambientale» del 1996, che infatti ha suggerito delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto.

Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare talune brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente.

A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di recenti codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.

Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di «inquinamento ambientale» (articolo 452-*bis*) e quelli di «distruzione del patrimonio naturale» (articolo 452-*ter*).

Come in precedenza osservato, le due fattispecie in questione sono costruite sul

modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno.

È stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Accanto a tali fattispecie base, si propone l'introduzione di ulteriori ipotesi delittuose, fra le quali in primo luogo è da menzionare quella relativa al traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quater*), che si è resa necessaria in quanto una corrispondente ipotesi contenuta nell'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, essendo di natura puramente contravvenzionale, si è già dimostrata di ridotta efficacia general-preventiva, rispetto alla invece notevole gravità del relativo illecito. Il secondo comma dell'articolo 452-*quater* prevede una pena più severa se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Con l'articolo 452-*quinquies* si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla cosiddetta frode in materia ambientale, che incrimina non solo la falsificazione, ma

anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il far uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità.

Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le cosiddette «ecomafie», si è ritenuto opportuno di introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali.

È poi prevista (articolo 452-*septies*) una forma di pentimento operoso (sulla falsariga dell'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale), con la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata prima che ne derivi un deterioramento rilevante. Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, «anticipato» rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 452-*octies* stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi.

Sono infine previste (articolo 452-*nonies*) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il Titolo VI del Libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (*Inquinamento ambientale*). - Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-ter. - (*Distruzione del patrimonio naturale*). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina, in un'area naturale protetta, il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 452-*quater*. - (*Traffico illecito di rifiuti*). - Chiunque abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cento milioni a lire trecento milioni.

Art. 452-*quinquies*. - (*Frode in materia ambientale*). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguire l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 452-*sexies*. - (*Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere*). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-*bis* quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

Art. 452-*septies*. - (*Ravvedimento operoso*). - Per i reati previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

Art. 452-*octies*. - (*Delitti colposi contro l'ambiente*). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452-*bis* e 452-*ter*, si applicano le pene

ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 452-*nonies*. - (*Pene accessorie*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies* comporta:

a) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

b) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile».

